

PRIMO PIANO

Tutela della privacy e diritto di cronaca

Scatti privati "off limits", punibile il Direttore che li compra e li pubblica

Alessandro Pistochini, Francesca Lazzeri - Avvocati in Milano

In una recente sentenza il Tribunale di Milano ha avuto modo di spiegare i presupposti per la configurabilità del reato di interferenze illecite nella vita privata e la possibilità di concorso con il delitto di ricettazione, nonché i criteri per l'applicazione dell'esimente del diritto di cronaca.

(Tribunale MILANO, Sentenza 13/03/2013)

Finanza pubblica

Debiti della PA, CdM rinviato

Il Ministro dell'Economia e Finanze Vittorio Grilli, in accordo con il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, anche a seguito delle articolate Risoluzioni approvate da Camera e Senato nella seduta del 2 aprile, ha fatto presente al Presidente del Consiglio l'opportunità di proseguire gli approfondimenti necessari per definire il testo del decreto sui pagamenti dei debiti commerciali della PA. Pertanto il Consiglio dei Ministri previsto per la giornata del 3 aprile alle ore 19.00 si terrà nei prossimi giorni.

Circolazione stradale e malasanità

DPR sui danni di non lieve entità: per OUA penalizza troppo le vittime

L'OUA ha preso visione della bozza del testo del DPR destinato ad essere approvato nel prossimo Consiglio dei Ministri. La Commissione responsabilità civile ha rilevato che il decreto proposto dal Governo Monti abbatte del 50 per cento i risarcimenti per i danni alle persone, "vittime della strada e della Malasanità".

Appalti

Casellario giudiziale: consultazione online per l'Autorità vigilanza contratti pubblici

Il 28 marzo 2013, il Ministero ha siglato la Convenzione per la consultazione del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), ai sensi dell'art. 39 del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313.

NOTIZIE E COMMENTI

Istruzione

Legittimo il numero chiuso per l'ammissione a Medicina e Odontoiatria

Alessio Scarcella - Magistrato presso il Ministero della Giustizia - Capo dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso, con un'importante decisione depositata il 2 aprile u.s., non definitiva, il caso Tarantino e altri c. Italia (nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09), sebbene a maggioranza (sei voti contro uno), che non vi è alcuna violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 1 (diritto all'istruzione) della Convenzione.

(Sentenza Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo 02/04/2013, n. nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09)

Procedure concorsuali

Sequestro conservativo e condanna esecutiva: quale importo se le somme sono diverse?

Cristina Mantelli - Avvocato in Bologna

Il sequestro conservativo, si converte automaticamente in pignoramento quando il creditore sequestrante ottenga "sentenza di condanna esecutiva", ma solo nei limiti del credito per il quale e' intervenuta la pronuncia e non anche per l'importo maggiore in precedenza sequestrato.

(Tribunale Milano, Sentenza 25/02/2013, n. 2573)

Rapporto di lavoro

Mansioni superiori, profili previsti dal CCNL solo esemplificativi

Massimino Crisci - Avvocato in Martina Franca

Nella determinazione delle cd. mansioni superiori l'indagine di merito svolta dal Giudice non puo' prescindere dall'analisi del "mansionario" esemplificativo indicato nei contratti collettivi. Tuttavia la declaratoria, proprio per il suo carattere meramente "esemplificativo", non puo' essere letta in modo rigido bensì "flessibile" in modo tale da ritenere assorbite determinate caratteristiche della mansione - assenti nel profilo del ricorrente in ragione dell'elevata professionalita' - che connota i compiti svolti.

(Tribunale MILANO, Sentenza 22/02/2013)

Giustizia

Il procedimento per le controversie transfrontaliere di modesta entità

Tiziana Ianniello - Avvocato in Latina

La Commissione Europea ha aperto una consultazione pubblica per migliorare le norme europee che disciplinano il procedimento per le controversie di modesta entità.

Lavoro

Dequalificazione senza mobbing

In caso di richiesta di mobbing, l'accertamento del giudice può avvenire soltanto se sono stati accertati una serie di atti vessatori, non essendo sufficiente una mera dequalificazione professionale non supportata da fatti specifici e rilevanti.

(Sentenza Cassazione civile 02/04/2013, n. 7985)

Forze armate

Condotta incensurabile del militare e consumo di stupefacenti

Roberto Proietti - magistrato amministrativo in servizio presso il TAR del Lazio

Anche un unico, singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti può essere considerato, di per sé, ostativo al possesso della condotta incensurabile rilevante ai fini del reclutamento nei Corpi armati dello Stato (nella specie, nella Guardia di finanza).

(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, 05/03/2013, n. 1343)

Edilizia e urbanistica

Le insegne luminose frontali esterne all'edificio rientrano nelle "strutture tassabili"

Carlo Antonio Morabito - Segretario Comunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sede di Roma-Sezione Seconda- con la Sent. n. 1899 del 6 febbraio 2013, depositata il 20 febbraio 2013, ha affrontato un'interessante tematica relativamente al posizionamento delle insegne luminose all'esterno di un immobile nel quale operava un istituto di credito.

(TAR Lazio, Sentenza, Sez. II, 20/02/2013, n. 1899)

IL PUNTO SU...

Processo civile

La c.t.u. non aggira gli oneri delle parti

Antonio Ciccia, Alessio Ubaldi - Avvocati in Torino

La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.

Proprietà industriale e salute

Brevettabilità del genoma umano o libertà della ricerca scientifica?

Elena Falletti - Ricercatrice in Diritto Privato Comparato

La brevettabilità del materiale genetico umano appare essere un tema estremamente settoriale, in realtà interessa la salute pubblica, pertanto si tratta di un interesse comune. Come viene organizzato? A livello internazionale si tenta una risposta giudiziaria: vediamo come.

Tutela della privacy e diritto di cronaca

Scatti privati "off limits", punibile il Direttore che li compra e li pubblica

Alessandro Pistochini, Francesca Lazzeri - Avvocati in Milano

Il caso- Il 17 aprile 2007 il settimanale "Oggi" – all'epoca diretto dall'imputato G.B. – pubblicava un servizio "in esclusiva mondiale" contenente quindici immagini fotografiche che ritraevano l'Onorevole (nonché ex Presidente del Consiglio e leader dell'opposizione) Silvio Berlusconi mentre, in Sardegna, nel parco della tenuta di sua proprietà denominata Villa Certosa, "tiene un atteggiamento scherzoso e affettuoso nei confronti delle ragazze [sue ospiti, n.d.r.]: ne prende due sulle ginocchia, infila una mano sotto la maglia di quella seduta a destra e contemporaneamente appoggia l'altra mano sulla pancia di quella a sinistra", dopodiché si incammina "lungo un vialetto facendo una specie di marcetta e tenendo per mano la ragazza con i capelli rossi; alla fine Berlusconi è raggiunto dalle altre ospiti, ne prende per mano due e continua la passeggiata per poi fermarsi nella chiatta sul laghetto".

Così, in sentenza, il Giudice di prime cure descrive l'oggetto materiale dei reati di ricettazione e interferenze illecite nella vita privata ascritti al Direttore del settimanale.

Più precisamente:

i. giudicato sussistente il delitto presupposto di interferenze illecite nella vita privata di cui al primo comma dell'art. 615bis c.p. (che punisce "chiunque si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614"), commesso dall'autore degli scatti fotografici (nei confronti del quale si è proceduto separatamente avanti il Tribunale di Tempio Pausania, sez. distaccata di Olbia), il Tribunale di Milano ha condannato l'allora Direttore del settimanale "Oggi"

ii. per aver acquistato dette immagini al fine di trarne profitto, così integrando la fattispecie di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. (che punisce "chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto"),

iii. e per averle successivamente pubblicate, così integrando anche l'autonoma fattispecie di interferenze illecite nella vita privata di cui al secondo comma dell'art. 615bis c.p. (che punisce "chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati" nel primo comma).

Ritenuta la sussistenza della continuazione fra i reati, la maggiore gravità del fatto sub iii., la "non particolare gravità del fatto commesso" e "la modestia del danno causato" il Tribunale ha quindi condannato l'imputato alla pena di 5 mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno sofferto dalla costituita parte civile, Silvio Berlusconi, equitativamente quantificato in euro 10.000,00.

La decisione - Diversi i nodi giuridici scolti dal Tribunale nel motivare la condanna:

i) il concetto di privata dimora è diverso e più ampio di quello di casa di abitazione, comprendendo ogni luogo dove la persona si soffermi per compiere, anche in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata, purché inaccessibile

a terzi senza il consenso del padrone di casa (così Villa Certosa); la natura privata di una dimora, per contro, non viene meno per il solo fatto di essere occasionalmente utilizzata per scopi pubblici (nello specifico per convegni politici o in occasione di incontri con rappresentanti di Stati esteri);

ii) ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615bis c.p. è assolutamente irrilevante l'oggetto delle riprese: "il concetto di vita privata si riferisce a qualsiasi atto o vicenda della persona [che si espliciti] in luogo riservato e inaccessibile a terzi estranei", ivi compresi comportamenti che, in contesti non privati, non sarebbero ritenuti riservati o offensivi del pudore; esemplifica il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, che "è vita privata il sorseggiare un caffè in compagnia in casa propria, non meno che avervi rapporti sessuali";

iii) ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615bis c.p. è invece rilevante che le immagini ottenute non fossero agevolmente percepibili all'esterno posto che, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, "la riservatezza della propria condotta non può essere rivendicata nel caso in cui, pur svolgendosi in luogo di privata dimora, l'azione possa essere liberamente osservata senza bisogno di particolari accorgimenti"; non così nel caso di specie ove il fotografo non solo ha carpito le immagini di cui si discute introducendosi nella proprietà dell'offeso (circostanza significativa, pur se non necessaria), ma ha altresì dovuto fare ricorso ad escamotage particolari (inerpicandosi su un'altura lungo il pendio scosceso di un monte) e a strumenti tecnici sofisticati (un teleobiettivo da 400 mm); tali espedienti hanno consentito di captare immagini che "un passante, sia a occhio nudo sia con una normale fotocamera sia con un telefono cellulare, non avrebbe potuto vedere in quella specifica dimensione": sono stati perciò giudicati "invasivi" e idonei ad integrare la fattispecie di interferenze illecite nella vita privata di cui si tratta;

iv) ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 615bis secondo comma c.p. (rivelazione o diffusione delle immagini ottenute secondo le modalità descritte nel primo comma della fattispecie) è sufficiente – sotto il profilo soggettivo, nulla quaestio ponendosi sotto il profilo della condotta – il dolo eventuale, ovvero sia l'accettazione del rischio di pubblicare immagini acquisite illecitamente;

v) deve ritenersi la configurabilità giuridica di entrambi i reati contestati (ricettazione, interferenze) ogniquale volta – come nello specifico caso – chi pubblica le immagini non abbia prestato il proprio contributo materiale o morale a chi le ha ottenute, concorrendo nel delitto di quest'ultimo (nel qual caso si attiverebbe la clausola di riserva di cui all'art. 648 c.p.): non sussiste, infatti, rapporto di specialità fra la fattispecie di ricettazione e l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 615bis co. 2 c.p. considerato che i due reati hanno obiettività giuridica diversa, la ricettazione prevede una pena edittale decisamente superiore (il che osta all'applicazione del principio di assorbimento), si tratta di condotte cronologicamente e strutturalmente diverse talché la commissione del reato di cui all'art. 615bis co. 2 c.p. potrebbe prescindere dalla ricezione delle immagini così come alla ricettazione delle stesse potrebbe non seguire la divulgazione;

vi) non può operare, infine, la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca – pur sussistendo i requisiti di verità del fatto, pertinenza (i.e. interesse pubblico alla notizia), continenza formale (c.d. limiti interni dell'esimente) – ogniquale volta il bilanciamento degli interessi contrapposti in gioco (libertà di stampa ed esercizio del diritto di cronaca vs. inviolabilità e riservatezza domiciliare) non risulti ispirato a criteri di ragionevolezza e proporzionalità: ebbene, tanto alla luce della giurisprudenza maturata presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, quanto alla luce della giurisprudenza penale italiana (entrambe dettagliatamente richiamate in pronuncia) deve ritenersi "sproporzionato l'esercizio del diritto di pubblicare notizie quando esse, in violazione dei diritti fondamentali della persona, siano state ottenute con mezzi illeciti o illegali quale è senza dubbio l'introduzione con mezzi invasivi nel domicilio privato".

Precedenti - Circa la possibilità di concorso fra i reati contestati e i presupposti per l'applicazione del principio di specialità: Cass. Pen. sez. un. 28.10.2010 n. 1235 e C. Cost. ord. 174/1994. Circa la configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca: sentenza CEDU Von Hannover c/Germania del 24.6.2004 e del 7.2.2012, Reinboth c/Finlandia del 25.1.2011, Cass. Pen. n. 46509 del 17.12.2008.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Tribunale MILANO, Sentenza 13/03/2013)

[Torna indietro](#)

Il Governo ha manifestato l'intenzione di presentare in Parlamento, in seguito all'approvazione della Relazione, in tempi molto rapidi un provvedimento d'urgenza che contenga strumenti e modalità di intervento per il pagamento dei debiti commerciali della pubblica amministrazione.

Per immettere liquidità nel sistema economico il Governo prevede di sbloccare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione per un importo pari a 20 miliardi nella seconda parte del 2013 e a ulteriori 20 miliardi nel 2014.

L'intervento di natura straordinaria, disposto in accordo con le autorità europee, deve essere compatibile con gli equilibri di bilancio.

Le misure per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione riguardano in particolare gli enti territoriali (19 miliardi) e prevedono: un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno; l'istituzione di fondi rotativi; la deroga per i cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali europei; la concessione di anticipazioni di cassa; l'utilizzo di giacenze di tesoreria.

Il relatore, senatore Bubbico (PD), ha dato conto delle audizioni di rappresentanti dell'ISTAT e della Banca d'Italia tenute in Commissione.

Ha quindi osservato che con l'approvazione del documento s'intendono corretti i saldi di finanza pubblica, rispetto alle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF 2012, e si autorizza il Governo ad adottare provvedimenti d'urgenza per liquidare i crediti commerciali.

Per far uscire il Paese dalla recessione - ha rilevato il senatore Bubbico - occorrono margini di flessibilità, nelle politiche di bilancio, più ampi rispetto a quelli riconosciuti dall'ultimo Consiglio europeo.

Il Ministro dell'economia Grilli ha sottolineato l'importanza di contenere il deficit entro la soglia del 3 per cento e ha stimato in 0,5 punti percentuali di Pil l'impatto sull'indebitamento netto del provvedimento per accelerare i pagamenti della pubblica amministrazione.

Il livello dell'indebitamento netto per l'anno 2013 dovrebbe attestarsi al 2,9 per cento.

Riferimenti:

- [Camera dei Deputati, Seduta di Martedì 2 aprile 2013, Documenti di fine seduta;](#)
- [Senato della Repubblica, Documento di fine seduta 2/4/2013;](#)
- [Consiglio dei Ministri, Nota 3/4/2013.](#)

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

[Torna indietro](#)

Circolazione stradale e malasanità'

DPR sui danni di non lieve entità': per OUA penalizza troppo le vittime

Risarcimento danni, OUA: il Governo vuole abbattere i diritti delle vittime di incidenti e della malasanità a favore degli interessi delle assicurazioni.

L'Organismo unitario dell'avvocatura fa un appello al Presidente della Repubblica: non consenta questo arbitrio.

Il presidente dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, Nicola Marino, rivolge un appello al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e invita la massima carica dello Stato a respingere il decreto proposto dal Governo Monti (in approvazione nel prossimo Cdm), che abbatte del 50% i risarcimenti per i danni alle persone, «vittime della strada e della Malasanità» (vedi documento integrale di seguito che approfondisce la vicenda).

«L'Oua – sottolinea Nicola Marino - ripone nel Capo dello Stato la massima fiducia. Gli avvocati, infatti, sono certi che, si

opporrà con energia all'iniquo e scellerato decreto predisposto, invero illegittimamente, dal Governo Monti».

«Ci riferiamo - aggiunge Marino - alla tabella che taglia i risarcimenti dei danni alla persona e che riduce del 50 % e anche più quelli spettanti ai macrolesi».

Una previsione, quella del decreto in via di approvazione, definita dall'Oua, «vergognosa», perché, «umilia la dignità» delle vittime e, «di tutti gli italiani che dovessero subire un grave danno alla propria salute».

«Non chiuda Signor Presidente il suo settennato avallando un simile provvedimento - conclude il presidente Oua - volto solo a favorire gli interessi economici della assicurazioni, calpestando i diritti garantiti dalla Costituzione che Ella ha sempre strenuamente difeso. Non firmi il decreto Signor Presidente».

IL DOCUMENTO OUA (a cura della Commissione Responsabilita' Civile e a firma del presidente Oua, Nicola Marino)

L'OUA ha preso visione della bozza del testo del DPR di attuazione dell'art. 138 Cod. Ass. destinato ad essere approvato nel prossimo Consiglio dei Ministri.

Si tratta di una norma che disciplina il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità in tema di circolazione stradale applicabile anche alle vittime della malasanità.

Con l'emanando DPR il Governo procede ad un taglio netto quasi della metà dei risarcimenti del danno alla persona. Un giovane di 35 anni con una invalidità del 50% oggi viene risarcito con un minimo di € 384.00 fino ad un massimo di € 480.000 (compresa la personalizzazione), da domani sarà liquidato con 220.000 euro. Una persona di 70 anni che subisce un danno biologico del 70% è oggi risarcita con un importo che va da un minimo di € 517.000 fino a un massimo di € 646.000. Con le nuove tabelle prevedono un importo di € 303.000.

Un regalo alle imprese assicurative e ai poteri forti.

I "tecnici" così facendo sceglierebbero di schierarsi contro i danneggiati e a favore delle imprese di assicurazione promulgando un provvedimento illegittimo nella forma e nella sostanza dal momento che il Governo è comunque decaduto dalla delega conferitagli in materia del Parlamento fin dal 1 gennaio 2009.

Un "criterio unico" lo ha già introdotto la Cassazione. Così si abbattano solo i risarcimenti.

Nel merito il "decreto" è comunque privo della propria principale ragion d'essere così come formulata nella relazione illustrativa al DPR.

Infatti l'intervento regolamentare sarebbe giustificato dalla necessità di individuare un criterio unico nazionale per la monetizzazione dei danni alla persona (ma solo da circolazione stradale, e in ultimo, per la colpa medica!).

Un criterio uniforme è già di fatto esistente a far data dalla sentenza della Cassazione 12408 del 2011 che ha oramai consolidato il principio che il livello della equità nel risarcimento del danno alla persona è costituito dai valori patrimoniali contenuti nelle Tabelle milanesi, già in uso nella gran maggioranza delle corti di merito e ora per la Cassazione divenute vincolanti.

Poiché i valori portati dalle emanande tabelle sono di gran lunga inferiori a quelli ora vigenti l'unica ragione che giustifica un simile intervento regolamentare è quella di abbattere i valori attualmente in vigore.

Il precedente: la legge Amabile e il rinvio di Cossiga alle Camere.

E' doveroso rammentare, nella parte che qui rileva, il contenuto del messaggio ex art.74 Cost. con il quale il Presidente della Repubblica il 28 febbraio 1992 rinviò alle Camere la legge che gli era stata sottoposta per la firma: *"La legge, al comma 3 dell'art. 19, stabilisce che i criteri per il risarcimento dei danni siano determinati con decreto del Ministro dell'industria, sentito l'ISVAP e le competenti Commissioni parlamentari. Innanzi tutto non può non sorprendere che il parlamento abdichi alla formulazione positiva di criteri di liquidazione dei danni, riservandosi unicamente un limitato spazio consultivo, nei confronti di un Ministro di settore. Il risarcimento del danno rappresenta il risvolto patrimoniale di diritti fondamentali, quali il diritto alla vita e il diritto alla salute. E' proprio nella tutela efficace di diritti di tal fatta che continuano a trovare il loro maggior significato di garanzia di cittadini istituti costituzionali quali la riserva di legge o principi generali, certo costituzionalizzati, quali quello di legalità sostanziale, basilari dello Stato di diritto. Non sembra, dunque, che la legge del Parlamento, soprattutto in materia di tale rilievo costituzionale, possa prescindere dall'offrire agli organi di governo quantomeno i principi della loro attività di settore, normativa o amministrativa, perché questa sia legale e possa essere apprezzata dagli organi giurisdizionali in sede di contenzioso amministrativo o ordinario."*

Scelta grave di un Governo privo di delega e di legittimità politica: disattese le indicazioni del Parlamento.

Il Governo, promulgando il DPR, si assume la responsabilità di disattendere la volontà del Parlamento che il 26 ottobre 2011, con la mozione Pisicchio (approvata con 428 voti a favore e 6 contrari) aveva dato la indicazione chiara di utilizzare quale parametro di riferimento nazionale per il risarcimento del danno alla persona la tabella del Tribunale di Milano. Quella governativa è una scelta grave, e per certi versi provocatoria, atteso che arriva contemporaneamente all'aggiornamento dei valori delle Tabelle milanesi.

Appello al Presidente della Repubblica.

L'Avvocatura, nella funzione istituzionale di tutela dell'affidamento della collettività, e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta si rivolge al Presidente Giorgio Napolitano perché non firmi, se approvato, un decreto illegittimo nella forma e ingiusto nella sostanza che viola i principi fondamentali della nostra Costituzione.

FONTE:

- [OUA - Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, Comunicato Stampa 3/4/2013](#)

A cura della Redazione

© Copyright - Riproduzione riservata

[Torna indietro](#)

Appalti

Casellario giudiziale: consultazione online per l'Autorità' vigilanza contratti pubblici

Tramite CERPA, l'Autorità accede al Sistema e alimenta la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mettendo a disposizione delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori la possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti di carattere generale nei partecipanti alle procedure di gara disciplinate dal d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Per accedere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono accreditarsi al sistema AVCpass, secondo le modalità previste nella delibera AVCpass.

► Approfondimenti

- [Convenzione 28 marzo 2013](#)
- [Come fare per » Certificati casellario per pubbliche amministrazioni - CERPA](#)
- [Ufficio competente » Direzione della giustizia penale » Ufficio III - Casellario](#)

FONTE

- [Ministero della Giustizia, Comunicato 4/4/2013](#)

A cura della Redazione

© Copyright - Riproduzione riservata

[Torna indietro](#)

Istruzione

Legittimo il numero chiuso per l'ammissione a Medicina e Odontoiatria

Alessio Scarcella - Magistrato presso il Ministero della Giustizia - Capo dell'Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale

E' stata, quindi, respinta dalla Corte di Strasburgo la denuncia presentata da otto *ex* studenti, nati tra il 1966 e il 1988, i quali, dopo aver tentato ripetutamente, ma invano, di superare gli esami di ammissione, alcuni alla facoltà di medicina, altri, a quella di odontoiatria, si erano rivolti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentandosi del fatto che il c.d. numero chiuso per accedere alle predette facoltà, istituito in Italia per la prima volta nel 1997, avrebbe violato il diritto all'istruzione, così come sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani.

IL CASO

Come anticipato, i ricorrenti erano otto cittadini italiani, nati tra il 1966 e il 1988. Nel 2007 e nel 2009, rispettivamente, avevano fallito l'esame di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria in Italia. In particolare, la prima ricorrente, Claudia Tarantino, cittadina italiana nata nel 1988 è residente a Palermo; gli altri ricorrenti, poi, erano sette cittadini italiani nati tra il 1966 e il 1988. Com'è noto, in Italia, il numero chiuso si applica a determinate facoltà professionali, come medicina e odontoiatria, nelle università sia pubbliche che private. La normativa di riferimento è rappresentata, in particolare, dalla L. 2 agosto 1999, n.264 sull'accesso programmato ad alcune facoltà (c.d. "numero chiuso", in Gazz. Uff., 6 agosto, n. 183) recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*".

Nel 2007, 2008 e 2009, la Tarantino non era riuscita a superare l'esame per ottenere l'accesso alla Facoltà di Medicina di Palermo. In due occasioni, aveva presentato un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tuttavia, la sua richiesta di rinvio della questione alla Corte di giustizia europea nonché di essere provvisoriamente ammessa all'Università era stata sistematicamente respinta. Gli altri sette ricorrenti, invece, sono stati in passato o, attualmente, svolgono attività lavorativa come odontotecnici o igienisti. Sei di loro non erano riusciti a superare l'esame di ammissione per ottenere l'accesso alla Facoltà di Odontoiatria nel 2009, nonostante l'esperienza maturata nell'espletamento della loro attività professionale. L'altro ricorrente, infine, il sig. Marcuzzo, aveva superato l'esame di ammissione, ma aveva perso il suo *status* di studente non essendo stato in grado di sostenere esami per otto anni consecutivi. Tutti i ricorrenti non avevano seguito le vie di ricorso nazionali in quanto, a loro parere, sarebbero state inefficaci.

Invocando l'art. 2 del Protocollo n ° 1 della Cedu (*diritto all'istruzione*), essi sostenevano, in particolare, che gli obiettivi perseguiti dalla normativa italiana che limita l'accesso alle università non sono legittimi e che la misura che era stata imposta ai ricorrenti era sproporzionata. Per quanto riguardava l'art. 6 § 1 della Cedu (*diritto ad un processo equo*), una ricorrente aveva inoltre lamentato che i giudici italiani non avessero disposto il rinvio dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea di una questione pregiudiziale. Infine, sette ricorrenti avevano dichiarato di essere vittime di una violazione dell'art. 14 della Cedu (*divieto di discriminazione*) lamentando che gli studenti più giovani hanno più opportunità per superare le prove di ammissione.

LA NORMA VIOLATA

I ricorsi sono stati depositati presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, rispettivamente, il 18 maggio 2009, il 2 novembre 2009 ed il 16 novembre 2009. La norma di riferimento, come ricordato, è rappresentata dall'articolo 2 del protocollo n ° 1 (*diritto all'istruzione*) che così sancisce: "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

LA DECISIONE DELLA CORTE DI STRASBURGO

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto che il diritto all'istruzione, garantito dall'art. 2 del protocollo n ° 1, non è pregiudicato dai *test* di ammissione, così accertando che non c'è stata alcuna violazione di tale norma convenzionale, prevista dal Protocollo n° 1, Protocollo che è parte integrante della Convenzione Europea. L'Italia, secondo i giudici di Strasburgo, non ha esagerato nel fissare quei limiti né ha agito arbitrariamente.

Chiare sono le ragioni esposte nella motivazione della sentenza: da un lato, il *test* è una restrizione proporzionata del diritto degli studenti alla luce dell'interesse pubblico, in quanto tiene conto dell'esigenza collettiva di selezionare soltanto studenti dotati di una minima e sufficiente preparazione, prima di concedergli l'accesso a un circuito formativo molto costoso e che vuole essere di "alta formazione"; dall'altro, poi, la previsione di un *numerus clausus* di posti, è ragionevole perché limita l'accesso incondizionato e incontrollato al mercato del lavoro, evitando nel contempo che professionisti altamente specializzati, quali gli odontoiatri ed i medici, siano penalizzati dalla liberalizzazione dell'accesso alle facoltà universitarie, così "rischiando" la disoccupazione, che può essere considerata come un peso sociale. La Corte ha quindi concluso che lo Stato italiano non aveva superato il suo ampio potere discrezionale per decidere sulla materia di come

regolare l'accesso all'istruzione, escludendo la violazione dell'art. 2 del protocollo n° 1.

La Corte ha inoltre dichiarato, all'unanimità, che non vi era stata alcuna violazione dell'art. 2 del Protocollo n° 1 quanto alla denuncia del sig Marcuzzo di essere stato costretto a sostenere nuovamente l'esame di ammissione, dopo essere stato escluso dal corso causa gli otto anni di assenza. La Corte ha ritenuto che non era irragionevole escludere uno studente da corso universitario in cui non era riuscito a sostenere gli esami per otto anni consecutivi, in particolare considerando che il numero chiuso si applicava al corso universitario in questione.

Il giudice Pinto de Albuquerque ha, però, espresso parere parzialmente dissenziente che è allegato alla sentenza.

I PRECEDENTI ED I POSSIBILI IMPATTI PRATICO-OPERATIVI

La sentenza della Corte Europea dei diritti umani, al di là della soluzione della particolare questione sottoposta alla sua attenzione, è importante perché, afferma un principio dirompente nel sistema italiano: le restrizioni adottate dallo Stato italiano – l'esame di ammissione e il numero chiuso in alcune Università – possono essere considerate misure proporzionate rispetto a una limitazione del diritto allo studio.

Viene, così, confermato quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 agosto 1999 n. 264, il numero dei posti per il corso di laurea a numero chiuso deve essere individuato sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo (T.A.R. Roma - Lazio, sez. III, 26 maggio 2008, n. 4991, R.A. C. MIUR e Univ. di Torino, Genova, Milano, Padova e Trieste, in *Foro amm. TAR* 2008, 5, 1354). La legge n. 264/99, del resto, nasce in risposta ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1998 (*Corte cost., 27 novembre 1998, n. 383*), con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia.

Ed all'estero? Il panorama è abbastanza chiaro: esistono numerose direttive europee, a partire almeno dagli anni '70, che disciplinano lo spazio europeo del lavoro, ma non dicono alcunché sul numero chiuso. Infatti, lo scopo di queste direttive è di armonizzare i sistemi di formazione nazionali e rendere omogenee le caratteristiche professionali di figure come il medico o il dentista, in modo che possano muoversi liberamente nella Comunità Europea esercitando il proprio lavoro (v., ad es., la *direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978*; ancora, la *direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993*).

L'interpretazione della Corte, se la sentenza diventerà definitiva, chiude però ogni questione, legittimando il sistema del "numero chiuso".

Riferimenti normativi:

(Sentenza Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo 02/04/2013, n. nn. 25851/09, 29284/09 e 64090/09)

[Torna indietro](#)

Procedure concorsuali

Sequestro conservativo e condanna esecutiva: quale importo se le somme sono diverse?

Cristina Mantelli - Avvocato in Bologna

Il caso - Con atto di citazione, la curatela fallimentare chiamava, avanti al Tribunale di Milano, il commercialista della ditta fallita affinché venisse condannato alla restituzione della somma distratta durante lo svolgimento della propria attività professionale.

Deduceva la curatela che in seguito ad alcuni accertamenti bancari era emerso che, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, erano state incassate molteplici somme di denaro mediante assegni tratti sul conto corrente intestato alla ditta.

A garanzia del credito il Tribunale aveva in precedenza pronunciato, inaudita altera parte, decreto di sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili del predetto, ammontare poi esteso, con successiva ordinanza, all'esito del contraddittorio.

La soluzione - Nel corso del giudizio di merito, è stata ritenuta ammissibile la domanda di accertamento del quantum versato svolta dal convenuto atteso che, tale istanza, era avanzata solo per contrastare la pretesa del fallimento attoreo e non ai fini di una condanna e conseguente partecipazione al concorso dei creditori.

Provato poi che i contestati versamenti non fossero imputabili ad atti d'indebita distrazione, ma trovassero ragione nel titolo restitutorio di quanto anticipato, il Giudicante accoglieva la domanda solo parzialmente per quella minima somma di cui non era stata ritenuta raggiunta la prova.

Pertanto, la conversione automatica in pignoramento ex art. 686 c.p.c. del concesso sequestro conservativo, si è avuta solo nei limiti del credito riconosciuto in questa sede e per il quale è intervenuta la condanna.

Per l'importo per il quale non è intervenuta condanna esecutiva, il sequestro non può conservare efficacia in quanto non ricorre alcuna delle ipotesi di cui all'art. 669-novies c.p.c., atteso che in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma di riferimento è esclusivamente l'art. 686 c.p.c.

Impatti pratico-operativi della decisione - Il sequestro conservativo è lo strumento processuale cautelare diretto a conservare le ragioni del creditore sul patrimonio del debitore ed assicurare quindi il soddisfacimento del suo credito nella futura esecuzione forzata.

Ossia, il sequestro conservativo anticipa gli effetti del pignoramento (grazie allo stato di soggezione in cui vengono a trovarsi i beni stessi), nei limiti che verranno delineati con la sentenza di condanna.

Solo a seguito della sentenza di condanna esecutiva al pagamento di una somma di denaro, verificatesi le condizioni previste per la conversione in pignoramento ex art. 686 c.p.c., potrà, infatti, farsi luogo all'attuazione coattiva del credito nelle forme dell'apprensione, della vendita di beni e della distribuzione della somma di denaro.

Orbene, la differenza tra gli effetti del pignoramento e del sequestro conservativo è che, nel primo, il vincolo si estende senza alcun limite su tutti i beni pignorati, perché esso deve andare a vantaggio non solo del creditore procedente, ma anche degli intervenuti; il sequestro conservativo, invece, non anticipa in toto tali effetti del pignoramento, ma li anticipa nei limiti in cui essi servano a soddisfare le ragioni del creditore sequestrante.

Sostanzialmente, è il rimedio che costituisce il vincolo giuridico d'inefficacia degli atti di disposizione sul bene, inefficacia peraltro relativa giacché opera soltanto nei confronti del creditore sequestrante.

Invero, il vincolo d'indisponibilità del bene opera con diverse scansioni temporali, nel senso che, al momento dell'attuazione del provvedimento cautelare, l'operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed intervenienti, con la conseguenza che la disciplina degli effetti di un'eventuale alienazione a terzi del bene de quo è da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell'affidamento con riferimento alla posizione dell'acquirente del bene oggetto di sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma), ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all'esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, intervenuti o intervenienti (Cass. civ. sentenza n. 7218 del 05/08/1997 Rv. 506441).

I precedenti - In senso conforme, da ultimo, si segnala la sentenza n. 10871 28/06/2012 della Cassazione. La S.C. ha escluso l'opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

E' stato altresì osservato che poiché il sequestro conservativo ha la funzione e la struttura di un pignoramento condizionato al sopravvenire della sentenza esecutiva di condanna del debitore sequestrato (rendendo attuale ciò che era rimasto sospeso nel periodo anteriore alla sentenza stessa), ne consegue che la disposizione contenuta nel capoverso dell'art 686 c.p.c. va intesa nel senso che il sequestrante partecipa alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta dei beni sequestrati eseguita nel processo esecutivo promosso da altro creditore anche se, non essendo intervenuta la sentenza di condanna esecutiva e non essendosi quindi il sequestro conservativo ancora convertito in pignoramento, il suo credito non ha i requisiti della certezza e della liquidità.

In tal caso si realizza la fattispecie prevista dall'art 512 c.p.c. e il giudice dell'esecuzione, fino al sopravvenire della sentenza di condanna esecutiva può, alternativamente, o sospendere il processo esecutivo, o provvedere alla distribuzione parziale della somma ricavata, accantonando la parte che spetterebbe al sequestrante (Cass. civ. sentenza n. 2733 del 25/06/1977 Rv. 386388).

Riferimenti normativi:
(Tribunale Milano, Sentenza 25/02/2013, n. 2573)

[Torna indietro](#)

Rapporto di lavoro **Mansioni superiori, profili previsti dal CCNL solo esemplificativi**

Massimino Crisci - Avvocato in Martina Franca

Il caso

Il Tribunale di Milano, in funzione del Giudice del Lavoro, viene investito della decisione in ordine al riconoscimento di mansioni superiori ex art. 2103 c.c. di una dipendente bancaria e del conseguente inquadramento professionale come quadro o, in subordine, nella fascia retributiva superiore (IV[^]) dell'area di appartenenza (3[^]), in base al CCNL bancari 2007.

La ricorrente, sul punto, deduce di aver svolto mansioni professionali (nella specie controllo dei disallineamenti dei titoli italiani presso l'Ufficio di Controllo Depositari) tali da inquadrare il ruolo di un quadro.

Ciò in quanto, oltre ad avere responsabilità ed autonomia proprie del ruolo di quadro, la stessa ricorrente avrebbe anche svolto un ruolo di rappresentanza dell'Istituto di credito nei rapporti con i revisori contabili, nonché avrebbe proceduto alla formazione di alcuni collaboratori.

Il resistente Istituto di credito, dal suo canto, evidenzia l'assenza di autonomia operativa della ricorrente, nonché la mancanza di coordinamento di collaboratori e di rappresentanza della Banca presso i revisori contabili.

Il Giudice del Lavoro di Milano, partendo da una disamina dell'istruttoria e valorizzando le risultanze testimoniali a supporto della tesi attorea, procede ad una disamina delle pretese di parte ricorrente in raffronto al mansionario esemplificativo indicato nel CCNL di comparto, al fine di verificare se l'attività lavorativa effettivamente svolta dall'istante risponda alle caratteristiche previste dal Contratto Collettivo per l'attribuzione della fascia retributiva superiore a quella di inquadramento.

La soluzione

Il Giudice meneghino, all'esito della controversia, accoglie in parte la domanda e per l'effetto accerta il diritto della ricorrente all'inquadramento nella 3[^] Area, IV[^] livello retributivo, disponendo il prosieguo del giudizio per la verifica della domanda per differenze retributive.

Il ragionamento giuridico seguito dal Tribunale riposa sull'insegnamento della Cassazione (sent. 26234/2008), secondo cui l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori deve essere condotta attraverso tre fasi: 1) accertamento dell'attività svolta in concreto; 2) individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dalla contrattazione collettiva; 3) raffronto tra i dati emergenti dalle prime due indagini.

Dall'esito dell'istruttoria emerge che la ricorrente svolgeva un'attività meno complessa rispetto al quadro dirigente suo capoufficio, ma comunque connotata da autonomia, ancorché limitata, e da una responsabilità minima legata al corretto svolgimento del lavoro, mentre quella relativa ai risultati dell'ufficio rimaneva in capo al quadro dirigente.

Il Giudicante ritiene, poi, che i rapporti con i revisori contabili non esprimano un potere rappresentativo della ricorrente e che l'attività di formazione dei collaboratori sia stata meramente occasionale e residuale.

Ponendo tali risultanze in raffronto al mansionario indicato nel CCNL Bancari, il Tribunale non ritiene vi siano margini per riconoscere il livello di Quadro, connotato da elevate responsabilità ed autonomia che, nel caso di specie, non ricorrono.

Al contrario, ritiene fondata ed accoglibile la domanda relativa al riconoscimento della fascia retributiva superiore del IV[^] livello sempre all'interno della 3[^] fascia.

Ciò in quanto l'autonomia e responsabilità in concreto riconosciute alla ricorrente, sicuramente esulano dal modello contrattuale previsto per il III[^] livello, inquadrando pienamente quella "particolare", ancorché non "elevata", responsabilità richiesta dal CCNL per il IV[^] livello.

Tuttavia la peculiarità della decisione che si annota risiede nel fatto che, *stricto sensu*, il mansionario del CCNL prevede, oltre alla “particolare responsabilità” nella coadiuvazione di un quadro direttivo o di un dirigente, che i soggetti inquadrati nel IV^o livello rispondano direttamente del proprio lavoro «*nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati*».

Il Giudice Milanese, però, pur rilevando nell'ipotesi di specie l'assenza del requisito del coordinamento di almeno nove elementi del cui lavoro rispondere direttamente, sottolinea la natura meramente esemplificativa (chiarita dallo stesso CCNL) dell'illustrazione dei profili professionali offerta dalla contrattazione collettiva.

Da tale natura esemplificativa il Giudicante fa implicitamente discendere il precipitato secondo cui non è necessario che ricorrano tutte le figure esplicative indicate nel mansionario affinché possa riconoscersi al lavoratore un inquadramento superiore.

L'indagine di merito va, pertanto, svolta sulla sostanza dell'attività e sulle sue caratteristiche intrinseche di autonomia e responsabilità.

Sulla scorta di ciò, il Giudicante ritiene influente l'assenza del coordinamento di unità lavorative, non potendosi al contrario non rilevare come l'attività in concreto svolta abbia travalicato i limiti – di autonomia e responsabilità – dei primi tre livelli retributivi della fascia previsti dal Contratto Collettivo.

Dovendosi, dunque, parificare – anche se alla ricorrente non era affidato alcun coordinamento – la particolarità delle incombenze svolte dalla stessa a quelle descritte, a titolo esemplificativo, nella declaratoria di IV^o livello.

Impatti pratico-operativi

Le conseguenze della decisione in oggetto si esplicano su un duplice piano.

Sotto il profilo processuale l'adesione alla tesi seguita dal Tribunale meneghino, determina la necessità che le difese tecniche (tanto di parte ricorrente, quanto di parte resistente) non possano più appiattirsi e fare pieno affidamento sul mansionario indicato dalla contrattazione collettiva per supportare (o contrastare) una domanda di inquadramento superiore.

La natura meramente esemplificativa di dette illustrazioni comporta la necessità di procedere ad un'analisi *funditus* dei presupposti reali affinché possa ritenersi che una determinata attività individui delle mansioni superiori rispetto a quelle del formale inquadramento.

Analisi che, in ogni caso, sarà mediata dall'attività del Giudice chiamato a valutazioni sicuramente più penetranti della vicenda, senza possibilità di trincerarsi dietro un asettico controllo di sussistenza di tutti i requisiti indicati nel mansionario, giungendo anche alla reiezione della domanda per carenza di uno solo di essi.

Sul piano sostanziale, d'altronde, si sensibilizza anche il datore di lavoro ad un'attribuzione delle mansioni meno “formalistica”, pedissequa della declaratoria contrattuale, e più improntata ad una valutazione di “sostanza” sotto i due profili chiave dell'autonomia e della responsabilità. Ciò anche al fine di scongiurare *ab origine* il contenzioso, con un “reale” effetto deflattivo.

I precedenti

Si segnala, per la peculiare ricostruzione di particolare interesse per l'odierna vicenda Cass. civ. Sez. lavoro, 13.12.2005, n. 27430, secondo cui in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poichè le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Tribunale MILANO, Sentenza 22/02/2013)

Giustizia

Il procedimento per le controversie transfrontaliere di modesta entità

Tiziana Ianniello - Avvocato in Latina

Il 19 marzo scorso la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica per raccogliere i pareri dei consumatori e delle imprese in merito al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, al fine di migliorare, semplificare e modernizzare l'attuale normativa.

Istituito con regolamento (CE) n. 861/2007 (da adesso "il regolamento") ed entrato in vigore il 1° gennaio 2009, il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è stato concepito per facilitare l'accesso alla giustizia da parte dei consumatori, al fine di risolvere le controversie transfrontaliere di modesta entità in materia civile e commerciale, riducendone le spese.

Il caso classico che può essere risolto attraverso tale procedura è quello di un consumatore italiano che acquista *online* un prodotto di modesta entità da un'impresa tedesca, pagando in anticipo con bonifico bancario. Se il venditore non consegna la merce né rimborsa il prezzo d'acquisto, il consumatore potrebbe rinunciare ad esercitare qualsiasi azione legale a causa dell'esiguità dell'importo o delle lungaggini del processo.

A tal proposito si sottolinea che, in base alle statistiche della Commissione, solo il 2% dei consumatori agisce in giudizio in casi simili; il 60% cerca di trovare una soluzione in accordo con il commerciante; ed infine, il restante 38% rimane insoddisfatto.

Questo vuoto di tutela dei consumatori è dovuto anche al fatto che, ancora oggi la procedura per le controversie di modesta entità è relativamente sconosciuta non solo tra i consumatori ma anche tra i giudici.

1. Il procedimento per le controversie di modesta entità

Come già detto, si tratta di una procedura che si applica alle controversie transfrontaliere (in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito) in materia civile e commerciale nei casi in cui il valore di una controversia (esclusi gli interessi, i diritti e le spese) non ecceda 2.000,00 € alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve la domanda.

La competenza è determinata in base ai criteri stabiliti nel regolamento n.44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In particolare, nel caso in cui parte della controversia sia un consumatore, il giudice competente a conoscere della controversia è quello del luogo di domicilio del consumatore.

L'attore, il quale non è obbligato ad essere assistito da un avvocato, introduce il procedimento compilando il modulo di domanda standard A (allegato I al regolamento) e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica.

Se le informazioni fornite dall'attore sono insufficienti, il giudice investito della controversia invia all'attore il modulo standard B (allegato II al regolamento) invitandolo a completare e/o rettificare la domanda entro un termine stabilito.

Inoltre, dopo aver ricevuto il modulo della domanda debitamente compilato, il giudice notifica entro 15 giorni al convenuto il modulo C di replica standard (allegato III al regolamento), unitamente ad una copia del modulo della domanda ed ai documenti giustificativi. Il convenuto ha trenta giorni di tempo per presentare le proprie repliche, nonché eventuali domande riconvenzionali.

Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore (nel caso di domanda riconvenzionale), il giudice è tenuto ad emettere una sentenza, salvo che non intenda acquisire ulteriori elementi di prova o ordinare la comparizione delle parti in udienza (che può essere tenuta tramite videoconferenza o altri mezzi tecnologici di comunicazione).

Le spese processuali, le quali non possono essere sproporzionate rispetto al valore della controversia, sono sopportate dalla parte soccombente.

La sentenza resa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità può essere oggetto di una

richiesta di riesame (ad es. per vizi di notifica degli atti del procedimento) o può essere impugnata secondo il diritto processuale dello Stato membro nel quale è stata emessa.

La sentenza, inoltre, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri e non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione. Essa viene eseguita secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro di esecuzione, ma, a richiesta del convenuto, la sua esecuzione può essere rifiutata se ricorrono le condizioni previste dal regolamento stesso.

A partire dal 2013, in sette Paesi pilota dell'UE (tra i quali non figura l'Italia), l'intero iter giudiziario per le controversie di modesta entità potrà essere effettuato per via elettronica, attraverso il portale "e-Justice".

2. La consultazione pubblica

La Commissione europea ha deciso di avviare una consultazione pubblica dal 19 marzo al 10 giugno 2013 rivolta ai cittadini, alle imprese ed alle autorità pubbliche al fine di raccogliere i loro pareri sul funzionamento della procedura per le controversie di modesta entità. L'obiettivo è quello di migliorare, semplificare e modernizzare tale procedura a distanza di cinque anni dalla sua entrata in vigore.

Durante questi anni sono emersi alcuni problemi legati in particolare alla mancanza di conoscenza da parte dei consumatori degli strumenti di tutela creati per garantire il soddisfacimento dei loro diritti, anche nel caso in cui la posta in gioco è di modesta entità. A tal fine la Commissione, in collaborazione con i Centri Europei per i Consumatori (ECC) sta portando avanti alcune campagne di sensibilizzazione e di informazione per portare a conoscenza del pubblico l'esistenza di tali strumenti.

Inoltre, sono emerse una serie di difficoltà legate alla fase dell' esecuzione delle sentenze. In particolare, nel caso in cui la parte soccombente non esegua la sentenza, è infatti necessaria un'azione legale per attuare tale decisione secondo le norme processuali dello Stato membro di esecuzione (normalmente quello del commerciante). Pertanto, tale procedura, complessa e costosa, viene spesso abbandonata, con la conseguenza che solo poche sentenze sono effettivamente applicate.

Per partecipare alla consultazione pubblica è possibile compilare *online* il questionario sul sito:

<http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SmallClaims>

Il questionario, inoltre, è scaricabile in formato pdf sul seguente sito:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/files/130318/small_claims_it.pdf.

Dopo aver raccolto i contributi del pubblico, la Commissione, entro la fine dell'anno, redigerà una relazione con un' eventuale proposta di modifica del regolamento n.861/2007.

[Torna indietro](#)

Lavoro

Dequalificazione senza mobbing

La Corte di Appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti del Comune di Nocera Umbra avente ad oggetto la declaratoria dell'illegittimità della revoca dell'incarico di responsabile di sezione con conseguente sua reintegrazione nel posto precedentemente occupato e condanna di controparte al risarcimento dei danni.

La Corte del merito riteneva infatti inammissibile, in quanto nuova, la domanda diretta ad ottenere l'ordine di cessazione delle attività vessatorie e mobbizzanti in quanto la relativa causa petendi - consistente nell'allegazione di una serie di atti vessatori teologicamente collegati al fine dell'emarginazione del soggetto passivo - ed il petitum - ordine di cessazione - non trovavano riscontro nel ricorso introduttivo del giudizio.

Il **mobbing** presuppone l'esistenza, e, quindi, l'allegazione di una serie di **atti vessatori teologicamente collegati** al fine dell'emarginazione del soggetto passivo.

E proprio con riferimento a tale ricostruzione del mobbing ritiene, la Corte, che manca nel ricorso di primo grado, qualsiasi allegazione di tal genere e che, pertanto, la relativa domanda - *rectius causa petendi* - è nuova.

In altri termini, per la Corte non è sufficiente la prospettazione di un mero "svuotamento delle mansioni", occorrendo, ai fini della deduzione del mobbing, anche l'allegazione di una preordinazione finalizzata all'emarginazione del dipendente.

Riferimenti normativi:

(Sentenza Cassazione civile 02/04/2013, n. 7985)

[Torna indietro](#)

Forze armate

Condotta incensurabile del militare e consumo di stupefacenti

Roberto Proietti - magistrato amministrativo in servizio presso il TAR del Lazio

IL FATTO

La vicenda riguarda un partecipante al concorso per titoli ed esami per l'ammissione di n.209 allievi marescialli alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2009-2010.

L'interessato ha superato tutte le fasi concorsuali, ma è stato escluso dalla procedura selettiva per la mancanza del requisito previsto dall'art.2 comma 1 lettera b) punto 7) del bando di concorso riguardante il possesso delle qualità morali e di condotta in quanto risultato in possesso, seppure in una unica circostanza, di sostanze stupefacenti (possesso di grammi 5,33 di droga).

LA DECISIONE

Con sentenza del 5 marzo 2013 n. 1343, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha affermato che in casi del genere, la determinazione di non idoneità all'arruolamento nel Corpo della Guardia di Finanza può essere assunta a causa dell'assenza in capo all'interessato del requisito del possesso delle qualità morali e di condotta.

In relazione alla verifica dell'esistenza e consistenza di tale requisito, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare che la condizione di possedere una "condotta incensurabile" richiesta per l'arruolamento nelle forze di polizia dall'art.26 della legge n.53 del 1989, mediante il richiamo alla normativa dell'ordinamento giudiziario per l'ammissione alla magistratura, deve essere oggetto di una adeguata valutazione in relazione alla concreta situazione di fatto in base alla quale effettuare quel giudizio di disvalore per cui l'aspirante non darebbe affidamento per il futuro, tenuto conto dei delicati compiti che è chiamato a svolgere.

La valutazione di gravità dell'episodio anche isolato di possesso di sostanze stupefacenti effettuata dall'Amministrazione non può dirsi affetta da illogicità se l'episodio risulta oggettivamente riprovevole in rapporto alle delicate funzioni che si intendono svolgere.

POSSIBILI IMPATTI PRATICO-OPERATIVI

Dalla decisione n. 1343/2013 del Consiglio di Stato, deriva che:

a) la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione (sia essa giudiziaria o delle Forze Armate) dovendosi tuttavia tale giudizio fondare su elementi di fatto concreti (e non su voci o semplici sospetti), afferenti direttamente la persona dell'aspirante o, comunque, a rapporti di frequentazione o convivenza che si riverberano sulla persona stessa del candidato, tali da non consentire all'attualità un giudizio favorevole;

b) l'esercizio della discrezionalità da parte dell'amministrazione (ed il conseguente sindacato giurisdizionale del giudice) deve tener conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato (ove risultante vincitore del concorso) dovrà svolgere, essendo confacente ad un corretto uso discrezionale procedere a valutazioni del genere;

c) a fronte della discrezionalità riconosciuta all'amministrazione in sede di valutazione del requisito della condotta

incensurabile, il sindacato del giudice amministrativo, lungi dal concretizzarsi in una valutazione che si sostituisce a quella legittimamente spettante all'amministrazione, deve tendere a verificare in primo luogo, per il tramite delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, l'esistenza e la sufficienza della motivazione sulla quale si fonda il provvedimento adottato nonché la non contraddittorietà, e ragionevolezza della valutazione effettuata e la logicità della misura assunta, per effetto della valutazione svolta.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Consiglio di Stato Sentenza, Sez. IV, 05/03/2013, n. 1343)

[Torna indietro](#)

Edilizia e urbanistica

Le insegne luminose frontali esterne all'edificio rientrano nelle "strutture tassabili"

Carlo Antonio Morabito - Segretario Comunale

La "questio" di fondo della vicenda processuale è stata incentrata sulla considerazione che l'immobile di che trattasi dovesse essere considerato localizzato nel centro storico e da qualificare come immobile di pregio storico ed artistico oppure da escludere da tale perimetrazione e qualificazione.

Parte ricorrente è stata indotta al gravame giudiziario dal fatto che, dopo aver ottenuto un'autorizzazione provvisoria al posizionamento provvisorio, ha poi ricevuto la notificazione per preavviso di rigetto della richiesta autorizzazione, nonché, successivamente, il provvedimento di diniego, oggetto di ricorso.

Altro aspetto che riteniamo utili citare e considerare è il ricorso alla conferenza dei servizi, preliminare alla decisione, che parte ricorrente ha ritenuto stadio istruttorio illegittimo.

Diciamo subito che l'esito dell'adito Tribunale Amministrativo regionale è stato favorevole alla parte ricorrente.

A questo punto ci pare utile sottolineare due aspetti nella vicenda dedotta in giudizio, ovvero il contestato ricorso alla conferenza dei servizi e la classificazione del "posizionamento insegne" in zona vincolata o meno di centro storico.

Per quanto attiene alla Conferenza dei Servizi il Giudicante non ha condiviso le lagnanze di parte ricorrente per quanto attiene il contestato ricorso a detto procedimento amministrativo istruttorio.

Il Collegio ha stabilito essere stato legittimo il ricorso alla conferenza dei servizi -di tipo istruttorio e non decisorio- sulla considerazione che l'art. 14, commi 1, 2 e 3, ed art. 14-bis della L. n. 241 del 1990, prevede due tipi di conferenza dei servizi ossia quello con decisione monostrutturata e quello con decisione pluristrutturata, distinguendo la attribuibilità della decisione finale come decisione di una o più autorità.

Nel caso di specie è evidente che la conferenza dei servizi è stata di tipo istruttorio al fine di permettere al competente Ufficio Tecnico la decisione finale. Occorre aggiungere che, per la normativa suindicata, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 49, D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 alla L. n. 241 del 1990 vi è la facoltatività di ricorrere alla conferenza dei servizi di tipo istruttorio per le decisioni monostrutturate, ma prima di tale modifica la disposizione di legge contenuta nell'art. 14, L. n. 241 del 1990 prevedeva che "di norma" si doveva provvedere con conferenza dei servizi di tipo istruttorio. Occorre aggiungere che i casi suindicati sono antecedenti alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010.

Per quanto attiene alla localizzazione e considerazione dell'immobile interessato -tale ultima circostanza è attestata- al posizionamento delle insegne quale immobile non in zona centro storico e non di pregio, come peraltro attestata, quest'ultima circostanza, dalla competente Soprintendenza Archeologica.

Quanto poi alla tipologia dell'intervento il Tribunale Amministrativo Regionale ha evidenziato che in ragione delle modifiche che l'intervento stesso apportava non era classificabile come intervento edilizio.

Inoltre, il Giudicante ha evidenziato che le invocate deliberazioni dell'Amministrazione di inclusione dell'immobile in zona centro storico, del territorio comunale, non risulta condivisibile in quanto tale zonizzazione non poteva essere presa in considerazione in quanto la perimetrazione ad oggetto delle deliberazioni di Consiglio Comunale non riguarda l'aspetto urbanistico, ma riguardava solo l'aspetto amministrativo.

Le ultime supesposte considerazioni hanno dato motivazione, al Collegio, per determinarsi in ordine all'avvenuto accoglimento del ricorso.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(TAR Lazio, Sentenza, Sez. II, 20/02/2013, n. 1899)

[Torna indietro](#)

Processo civile

La c.t.u. non aggira gli oneri delle parti

Antonio Ciccia, Alessio Ubaldi - Avvocati in Torino

E' quanto ha affermato la seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1266 del 18 gennaio 2013.

Nel caso di specie un condominio ha convenuto in giudizio l'ex amministratore, chiedendo la restituzione di alcune somme a titolo di importi incassati dallo stesso non dovuti e per importi in uscita privi di giustificazione e della relativa documentazione.

L'amministratore, ritualmente costituitosi innanzi al giudice ordinario, ha eccepito la lacunosità delle prove fornite dalla parte attrice, affermando l'indimostrabilità delle pretese in assenza della documentazione relativa agli anni di gestione cui facevano riferimento le somme in contestazione, che solo il condominio era in grado di produrre. Inoltre il convenuto ha insistito nel ritenere che, in ogni caso, si trattava di compensi per lavori di amministrazione straordinaria fatturati in base alle tabelle Anci.

Il giudice di prime cure, nel dirimere la controversia, ha negato l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal condominio, finalizzata all'indagine in ordine alla effettiva sussistenza della documentazione invocata, giudicando la stessa "esplorativa".

Il rigetto delle domande attoree ha costretto il condominio a rivolgersi, in sede di gravame, alla Corte d'appello, innanzi alla quale è stata contestata la decisione del giudice di primo grado di negare l'espletamento della c.t.u., nonostante le parti avessero prestato il loro consenso.

E tuttavia, anche per la corte territoriale, l'invocata consulenza non avrebbe potuto spingersi fino al punto di sostituirsi agli incumbenti probatori gravanti sulle parti: in particolare, i giudici di secondo grado hanno sostenuto che tale mezzo di prova doveva ritenersi escluso in ragione della "mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell'assemblea e conti preventivi e consuntivi)".

Al condominio non è restato che rivolgersi, in ultima istanza, alla Suprema Corte di cassazione, ribadendo la tesi difensiva volta a sostenere l'assoluta necessità, ai fini della dimostrazione degli indebiti percepiti dall'amministratore, dell'espletamento dello strumento probatorio fino a quel momento negato dai giudici di merito.

Nel dettaglio – assumendo esperibile, nel caso di specie, la c.t.u. cd. "percipiente" - la difesa del condominio ha lamentato l'erroneità della decisione della corte territoriale nella parte in cui non erano state tenute in debita considerazione numerose e decisive circostanze che avrebbero avvalorato l'ammissione della c.t.u. contabile tra le quali, in particolare, la presenza di un comune accordo in ordine alla necessità di dare ingresso alla stessa, in assenza di alcuna contestazione da parte del convenuto.

I giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno ripercorso il perimetro segnato dal legislatore con riferimento al mezzo di prova.

Nel dettaglio, si è osservato come la consulenza tecnica d'ufficio costituisca un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, per la cui interpretazione sono richieste nozioni tecnico-scientifiche; conseguentemente la c.t.u. non può divenire un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti.

Essa, hanno precisato gli ermellini, può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito.

Qualora, invece, sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, "l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata".

Le considerazioni che precedono, avvalorate da un richiamo ad un precedente proprio in materia di condominio (in particolare, la sentenza Cass., 2 febbraio 2000, n. 1132), non vengono meno, hanno concluso gli ermellini, nemmeno nel caso in cui entrambe le parti abbiano prestato, direttamente o indirettamente, il proprio consenso all'ammissione dello strumento probatorio, posto che detto consenso non sarebbe comunque in grado di surrogare la valutazione propria del giudice del merito in ordine all'ammissibilità o meno della consulenza d'ufficio.

Copyright © - Riproduzione riservata

Riferimenti normativi:

(Cassazione civile Sentenza 18/01/2013, n. 1266)

[Torna indietro](#)

Proprietà industriale e salute **Brevettabilità del genoma umano o libertà della ricerca scientifica?**

Elena Falletti - Ricercatrice in Diritto Privato Comparato

La questione aperta - L'evoluzione della scienza applicata alla tutela della salute ha portato alla luce gravi problematiche di natura etica e giuridica di difficile soluzione: da un lato per gli interessi in gioco di natura economica, come ad esempio la remunerazione dell'investimento impegnato nella ricerca scientifica, dall'altro per la necessità di garantire equa condizione all'accesso dei prodotti della ricerca a tutela del diritto alla salute, tanto individuale quanto collettivo.

La situazione è diventata ancora più complessa quando si è decodificato il genoma umano, considerato patrimonio comune dell'umanità e agli accennati problemi si sono aggiunte le questioni di tutela della privacy contro la intrusività di queste terapie in una delle parti più intime della identità umana, ovvero quella relativa al proprio patrimonio genetico.

Da ciò sono discesi alcuni problemi: è possibile brevettare prodotti che utilizzino il materiale umano, garantendo così il monopolio dello sfruttamento del prodotto farmaceutico ovvero terapeutico solo al detentore del brevetto?

Ad esempio nell'ordinamento statunitense si tende a far prevalere la tutela della proprietà intellettuale di una scoperta scientifica alla luce del principio adottato nella nota sentenza della Corte Suprema americana *Diamond v. Chakrabarty* (447 U.S. 303 (1980)), secondo la quale è brevettabile "qualsiasi cosa sotto il sole fabbricata dall'uomo con l'esclusione delle leggi della natura, dei fenomeni fisici e delle idee astratte" (M. Ricolfi, *La brevettazione delle invenzioni relative agli organismi geneticamente modificati*, in Riv. dir. Ind. 2003, 01, 5.).

Il dibattito negli Stati Uniti - Negli Stati Uniti sta raccogliendo grande interesse il c.d. "Myriad case" (*Association For Molecular Pathology et al v. United States Patent and Trademark Office*) relativamente alla brevettabilità di geni umani isolati conosciuti come "Breast Cancer Susceptibility Genes 1 e 2 (o BRCA1 e BRCA2)" che producono delle proteine in grado di rivelare la predisposizione al tumore nelle cellule tissutali danneggiate, dato che queste non sono più in grado di ripararsi correttamente e quindi incrementando il rischio tumorale. Dal 2000 al 2003 la Myriad Genetics, azienda attiva nell'ambito delle biotecnologie, ottenne diversi brevetti tanto in Europa quanto negli Stati Uniti sui geni BRCA1 e BRCA2 implementati in un test predittivo dei tumori al seno e alle ovaie.

Secondo uno studio recente la brevettazione di sequenze geniche implica la copertura brevettuale di ulteriori sequenze ad esse collegate con la conseguente copertura totale del genoma umano (J. Rosenfel, J. E. Mason, *Pervasive sequence patents cover the entire human genome*, *Genome Medicine* 2013, 5:27 doi:10.1186/gm431) e la vanificazione della c.d. libertà "genica", di indagine scientifica ovvero addirittura di prevenzione e cura (N. Hawkins, *The Impact of Human Gene Patents on Genetic Testing in the UK*, *Genet Med.* 2011 April; 13(4): 320–324, 10.1097/GIM.0b013e3181fc50bc).

Va osservato che in precedenza il punto fondamentale in tema di brevettabilità dei prodotti biotecnologici, ovvero la decisione *Chakrabarty*, riguardava microorganismi marini modificati e non i geni umani, ma dottrina e giurisprudenza si sono sempre ricondotte a quella decisione per affermare che molecole di DNA isolate e relative a geni specifici fossero brevettabili (M. Yoon, *Gene Patenting Debate: Meaning of Myriad Case*, 9 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 953, (2010), mentre al contrario in questo contenzioso viene posto in dubbio proprio la brevettabilità di qualsiasi materiale genetico di

origine umana.

A questo proposito la United District Court Southern District di New York nel primo grado di giudizio ha affermato che l'argomento della Myriad a sostegno della brevettabilità del DNA isolato non era convincente, poiché composto da elementi inerti.

Ulteriormente, il giudice ha sostenuto che anche isolata la struttura del DNA offre caratteristiche uniche rispetto agli altri elementi chimici presenti in natura e perciò non è brevettabile.

I commentatori della decisione si sono divisi: da un lato vi è chi saluta favorevolmente la presa di posizione della Corte, dall'altro i critici affermano che la brevettabilità delle sequenze geniche isolate sia necessaria per i già noti motivi di sviluppo economico ed innovazione.

Successivamente, la Court of Appeal for the Federal Circuit ha parzialmente riformato la decisione di primo grado.

La debolezza delle argomentazioni della decisione d'appello risiede nel fatto che il giudice estensore ha ricondotto tutta l'analisi della questione sotto un profilo meramente chimico, prevalente sull'argomento principale della decisione di primo grado, cioè che genoma non è brevettabile, ma prodotto della natura perchè le sequenze di DNA sono prodotte dall'evoluzione, non dall'intervento umano, nonché tralasciando del tutto l'argomentazione relativa al genoma come patrimonio comune.

Questa visione fondata sulla scomposizione chimica degli elementi del patrimonio genetico, consente di confermare la prassi dell'United States Patent and Trademark Office che negli anni ha concesso un numero significativo di brevetti sul DNA, elemento che ora viene considerato altamente problematico dagli studiosi.

Tuttavia la questione verrà decisa nei prossimi mesi dalla Corte Suprema degli Stati Uniti, infatti l'udienza delle parti è prevista per il 15 aprile 2013.

Remunerazione dei costi della ricerca e accesso alle cure - Tradizionalmente nella giurisprudenza statunitense si può osservare la conferma della prevalenza delle garanzie della proprietà intellettuale.

Al contrario, in Europa soprattutto la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'art. 1 afferma l'intangibilità della dignità umana e proibisce di ridurre la persona a mero scopo delle logiche di mercato (S. Rodotà, *New Technologies and Human Rights. Facts, interpretations, perspectives. A report for a Fundamental Rights Agency's discussion*, 2009, in www.europeanrights.eu).

Posta in questi termini codesta distinzione è alquanto grezza, ma indicativa della attuale contrapposizione tra esigenze di remunerazione dell'investimento economico e diritti fondamentali.

Quali possono essere le conseguenze riconducibili a questo approccio?

Alcuni osservatori hanno sostenuto che negando al ricercatore la possibilità di brevettare i risultati del suo lavoro si nega la possibilità di attrarre finanziamenti per portare avanti la ricerca.

Ad esempio, perchè mai una industria farmaceutica dovrebbe investire nella ricerca se il prodotto finale non viene tutelato?

Al contrario, la copertura del costo del farmaco brevettato rappresenta un ingente capitolo di spesa del welfare pubblico che interviene nella garanzia del diritto alla salute collettivo, soprattutto di coloro le cui forze economiche non permettono l'esborso delle ingenti somme necessarie per la somministrazione delle cure.

Incidentalmente va ricordata la recente sentenza della Corte Suprema indiana, la quale ha negato il rinnovo di un brevetto di una importante casa farmaceutica in relazione ad un farmaco per la cura per la leucemia, il Gleevec (*Supreme Court of India, Novartis AG v. Union of India & others*, 1.4.2013), consentendo dunque la produzione di detto farmaco quale prodotto generico, con il conseguente abbattimento del costo delle cure e una più effettiva tutela della salute individuale e collettiva.

Copyright © - Riproduzione riservata

[Torna indietro](#)

Il Quotidiano giuridico è un servizio a cura di:

CEDAM

UTET
GIURIDICA

 LEGGI D'ITALIA
Gruppo Wolters Kluwer

 IPSOA
Gruppo Wolters Kluwer